

TI_GERICHTE 60.2016.173 vom 9. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.173

FR: TI_GERICHTE 60.2016.173 du 9 août 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.173 del 9 agosto 2016

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento in sezione aperta. rifiutato braccialetto elettronico per spiare una pena con condizionale parziale perché superiore a 1 anno: conta il quantum pronunciato in sentenza e non il residuo da spiare

Erwägungen

E. 1

, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il 20.04.2010 il Canton Ticino ha adottato la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che conferisce al giudice dell'applicazione della pena – funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP e la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP (art. 10 cpv. 1 lit. h). Inoltre il nostro Cantone, facendo parte dei 7 Cantoni autorizzati dal Consiglio federale a sperimentare, dietro loro richiesta, forme di esecuzione delle pene detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti penitenziari, il 13.07.2004 ha adottato il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (in vigore dal 16.07.2004). L'art. 5 di tale Regolamento conferisce al giudice dei provvedimenti coercitivi la competenza ad autorizzare l'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. Giusta l'art. 7a del medesimo Regolamento la procedura è retta dalla legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010. Contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi rese in materia di collocamento iniziale rispettivamente di concessione della semiprigionia ex art. 10 lit. h LEPM è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e ss. CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 e ss. CPP (art. 12 cpv. 2 LEPM). Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame inoltrato il 20.06.2016 contro la decisione 8.06.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, intimata al qui reclamante lo stesso giorno, è tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP). A livello cantonale sono applicabili il Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007). L'art.

E. 2.2

La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (art. 77a cpv. 1 CP). In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli (art. 77a cpv. 2 CP). Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità d'esecuzione (art. 77a cpv. 3 CP). L'art. 77a CP regola in particolare l'istituto del lavoro e alloggio esterni (denominazione questa che ha sostituito la nozione di "semilibertà" utilizzata nel vecchio diritto, per evitare confusioni), inteso, nel sistema di progressione dell'esecuzione della pena, quale penultima fase precedente quella della liberazione condizionale (BSK Strafrecht I – B.B. BRÄGGER, 3a. ed., art. 77a CP n. 1-2).

E. 2.3

Ciò non va confuso con l'ulteriore istituto della semiprigionia previsto dall'art. 77b CP, secondo cui le pene detentive da 6 mesi a 1 anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve

comunque essere debitamente assistito (art. 77b CP). Disposizione questa completata, a livello cantonale, dall'art. 17 REPAD. Tale alternativa alla detenzione ordinaria persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di lavoro (CR Code pénal I – B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (CP Code pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2). Diversamente l'istituto del lavoro esterno ex art. 77a CP mira a permettere al condannato di “ fare un passo verso la libertà ” per mezzo di un lavoro fuori dall'ambiente carcerario, dopo un periodo di esecuzione ordinaria della pena, in modo da abituarsi alla vita “ normale ” (CP Code pénal, Petit commentaire, art. 77b CP n. 2).

E. 2.4

Giusta l'art. 1 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004 (nel seguito REPAD) una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l'accordo della persona condannata, quando si tratti: a) di pene privative di libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi; in seguito dette “pene di breve durata”). In base ad una modifica del regolamento del 24/27.6.2014, un simile beneficio può essere concesso anche ai condannati, i quali debbono effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi; b) di altre pene, durante il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra un mese e un anno (in seguito “regime di fine pena”). L'art. 2 REPAD stabilisce inoltre che, su richiesta, il condannato ai sensi dell'art. 1 può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari, se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (cpv. 1). L'autorizzazione è concessa a condizione che il condannato e le persone che vivono con lui diano il loro accordo, che ci sia un domicilio fisso e che il condannato eserciti un'attività riconosciuta (cpv. 2). Con questa forma di esecuzione il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).

E. 3

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

E. 3.1

Nel caso in esame, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha, in buona sostanza, rifiutato l'esecuzione della parte di pena da eseguire nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico, con riferimento al nuovo art. 79b CP (previsto nell'ambito della modifica del diritto sanzionatorio che entrerà in vigore l'1.01.2018), che consente tale

forma di esecuzione per le pene detentive o per le pene detentive sostitutive da 10 giorni a 12 mesi (lit. a). Il magistrato ha altresì tenuto conto della citata recente sentenza del Tribunale federale, concludendo che, conformemente a quanto voluto dal legislatore, determinante per stabilire se un'espiazione nella forma della sorveglianza elettronica è applicabile, sarebbe l'entità della pena pronunciata nella condanna e non la pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza. Di conseguenza nel caso concreto l'espiazione di pena mediante sorveglianza elettronica non sarebbe possibile in quanto la pena detentiva pronunciata dalla Corte del merito, è di 3 anni, così che esula da quella prevista per l'applicazione del nuovo art. 79b lit. a CP (in vigore dall'1.01.2018). Tale conclusione, a parere del magistrato, varrebbe sebbene sia in contrasto con l'art. 1 lit. a seconda frase del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (che prevede espressamente la concessione del beneficio degli arresti domiciliari " anche ai condannati, i quali debbono effettivamente espriare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi "), poiché essendo questa norma cantonale di rango inferiore rispetto alle nuove normative federali, la stessa non dovrebbe essere applicata.

E. 3.2

Il nuovo art. 79b CP codifica a livello federale l'istituto della sorveglianza elettronica, finora sperimentata da soli 7 Cantoni (fra cui il Canton Ticino) e regolata nei loro rispettivi regolamenti cantonali. Tale disposizione rientra nella nuova modifica del CP e del Codice penale militare proposta dal Consiglio federale nel Messaggio del 4.04.2012 (FF 2012 p. 4181 ss.) e adottata dal Parlamento con la Modifica del 19.06.2015, la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.01.2018 (RU 2016 p. 1249 ss.). Modifica che fa seguito alle costanti critiche al diritto sanzionatorio, introdotto a suo tempo nel 2007 con la revisione della Parte generale del CP, critiche che chiedevano un inasprimento dello stesso. L'art. 79b cpv. 1 CP prevede in particolare la sorveglianza elettronica in due casi: a. per l'esecuzione di una pena detentiva o di una pena detentiva sostitutiva da 20 giorni a 12 mesi oppure b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e dell'alloggio esterni, per una durata da 3 a 12 mesi (trattasi in questo caso della cosiddetta fase di fine pena che precede la liberazione condizionale per le pene di lunga durata, Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4199-4200). Ciò sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni poste dall'art. 79b cpv. 2 lit. a. – e. nCP, fra cui l'assenza di un rischio di fuga e di reiterazione. Con riguardo alla possibilità dell'espiazione mediante sorveglianza elettronica delle cosiddette pene di breve durata prevista all'art. 79b cpv. 1 lit. a nCP, nel relativo Messaggio del Consiglio federale viene precisato che tale forma d'esecuzione è esclusa per le pene detentive sostitutive inflitte per il mancato pagamento della pena pecuniaria, e che determinante è " l'entità della pena pronunciata e non la pena residua da scontare una volta dedotta la carcerazione preventiva o di sicurezza. Altrimenti, nei casi in cui la pena residua non supera un anno, potrebbero essere eseguite sotto sorveglianza elettronica anche le pene pronunciate per reati gravi " (Messaggio CF del 4.04.2012, FF 2012 p. 4208). L'Alta Corte il 17.03.2016 (decisione 6B_1253/2015) si è dovuta chinare su un caso giudicato dalla Corte cantonale solettese riguardante un detenuto condannato dalla Corte del merito alla pena detentiva di 27 mesi, di cui 9 mesi da espriare. Chiamato ad eseguire la stessa in sezione aperta, il condannato ha chiesto di poterla espriare nella forma speciale della sorveglianza elettronica espressamente prevista dal regolamento d'esecuzione solettese. Forma d'espiazione questa tuttavia che gli è stata negata dalle competenti autorità cantonali intervenute, per cui egli ha adito la massima Corte. Il Tribunale federale ha rilevato che l'ultimo Decreto del 2.09.2015 (FF 2015 p. 5675) – con

cui il Consiglio federale ha prorogato fino all'introduzione del nuovo art. 79b CP ma non oltre il 31.12.2019 l'autorizzazione concessa (sulla base dell'art. 387 cpv. 4 CP) a 7 Cantoni (fra cui il Canton Soletta e il Canton Ticino) per introdurre, in via sperimentale e per un periodo determinato, l'esecuzione di pene detentive sotto forma della sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione – stabilisce espressamente che tale forma speciale d'esecuzione è prevista: per le pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno (DF cifra 1 lit. a) e per le pene detentive di lunga durata in luogo del lavoro esterno o dell'alloggio e lavoro esterni, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno (DF cifra 1 lit. b). I cantoni rimangono liberi, nei limiti dell'autorizzazione, di regolamentare l'applicazione del braccialetto elettronico, quale forma d'espiazione ("Vollzugsregime"), e di sottoporlo – riservata la censura dell'arbitrio nella scelta dei criteri – a condizioni più restrittive o addirittura di vietarlo. Non esiste infatti né a livello federale né a livello cantonale un diritto a che una pena detentiva venga espia nella forma della sorveglianza elettronica (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.2). L'Alta Corte ha poi concluso che la norma d'esecuzione solettese – nella misura in cui, andando oltre i disposti del legislatore federale, precisava con una frase aggiuntiva, che "per quanto riguarda le pene con condizionale parziale è determinante la parte di pena da eseguire" – non era conforme e quindi violava il diritto federale. Di conseguenza, essendo determinante, per la Corte Suprema, la pena pronunciata (ab initio), in concreto i 27 mesi, l'espiazione mediante sorveglianza elettronica della parte da eseguire, in caso 9 mesi, era da escludere (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.6). Per di più, secondo la massima istanza, contro un'esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica andrebbe anche lo scopo di prevenzione speciale a cui mira la pena con condizionale parziale, secondo cui in base alla gravità della colpa almeno una parte della pena debba essere eseguita. Altrimenti la sorveglianza elettronica sarebbe aperta anche ai delitti gravi, se soltanto la pena residua da espia fosse inferiore a 1 anno (decisione TF 6B_1253/2015 del 17.03.2016, consid. 2.6).

E. 3.3

In conclusione nel caso in esame, del tutto simile a quello trattato dal Tribunale federale come più sopra descritto, l'art. 1 lit. a) seconda frase del Regolamento (ticinese) sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004 – che concede tale forma d'espiazione anche ai condannati ad una pena con condizionale parziale la cui parte da eseguire non supera i 12 mesi – è contrario e viola il diritto federale, per cui non può essere applicato. Infatti secondo i disposti del decreto federale del 2.09.2015 e del nuovo art. 79b CP (che entrerà in vigore l'1.01.2018), così come in base all'interpretazione operata dal Tribunale federale degli stessi, l'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari mediante sorveglianza elettronica è prevista soltanto per le pene non superiori a 12 mesi. Determinante per stabilire tale entità è la pena detentiva pronunciata dalla Corte del merito (in concreto 3 anni) e non la parte di pena da eseguire (in concreto 1 anno). Pertanto la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui rifiuta l'esecuzione mediante sorveglianza elettronica della pena che RE 1 è chiamato ad eseguire è giuridicamente corretta e merita tutela.

E. 4.1

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, con una motivazione invero piuttosto succinta, nei considerandi della sentenza qui impugnata, ha altresì escluso la concessione della semiprigionia, applicando l'art. 17 REPM (che la prevede per le pene privative della libertà fino a 1 anno o per i residui di pena inferiori a 6 mesi dedotto il carcere preventivo sofferto),

implicitamente interpretandolo sul solco delle conclusioni tratte a fondamento del rifiuto di concedere la sorveglianza elettronica.

E. 4.2

A differenza della sorveglianza elettronica l'esecuzione di una pena detentiva nella forma della semiprigionia, come spiegato più sopra al considerando 2.3., è regolata nell'attuale CP all'art. 77b, che la prevede per le pene detentive da 6 mesi a 1 anno (per l'espiazione delle pene inferiori a 6 mesi, le cosiddette pene detentive di breve durata, vale comunque il cpv. 1 dell'art. 79 CP, secondo cui di regola esse sono scontate nella forma della semiprigionia). La modifica del diritto sanzionatorio del 2015 (che entrerà in vigore, come già detto, l'1.01.2018) apporta a questa norma dei cambiamenti di tipo redazionale e strutturale, e dal lato sostanziale diventa il fondamento per l'esecuzione sotto forma di semiprigionia delle pene detentive residue (ovvero quelle risultanti dal computo del carcere preventivo) inferiori a 6 mesi, attualmente regolate al cpv. 1 dell'art. 79 CP, che verrà abrogato. Rimane immutato il limite superiore delle pene detentive per l'istituto della semiprigionia, ancora di 12 mesi (art. 77b cpv. 1 nCP).

E. 4.3

Per le pene pronunciate con la condizionale parziale l'art. 43 cpv. 3 seconda frase CP esclude l'applicazione delle norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP), in quanto da un lato il legislatore ha voluto evitare una doppia riduzione della durata della pena e dall'altro lato viene così reso meno complicato il calcolo della durata della pena (BSK Strafrecht I – R.M. SCHNEIDER/R. GARRE', op. cit., art. 43 CP n. 24). Non vengono invece esclusi gli altri alleggerimenti di pena, come quelli previsti dall'art. 84 CP (relazioni con il mondo esterno) e dall'art. 77a CP (lavoro e alloggio esterni), così come l'istituto della semiprigionia, che dunque entra in linea di conto anche per le pene pronunciate con la condizionale parziale. La giurisprudenza federale e la dottrina hanno preso posizione in questo senso, precisando in particolare che per stabilire il limite tra 6 mesi e 1 anno per la concessione della semilibertà ex art. 77b CP non è determinante la durata complessiva della pena bensì solo quella della parte da scontare (decisioni TF 6B_494/2011 del 4.10.2011 consid. 2.3; 6B_471/2009 del 24.07.2009 consid. 4.2; 6B_668/2007 del 15.04.2008 consid. 5.4; BSK Strafrecht I – R.M. SCHNEIDER/R. GARRE', op. cit., art. 43 CP n. 23 e C.KOLLER, art. 77b CP n. 8). Di conseguenza di principio la semiprigionia è applicabile alla frazione da espianare di una pena pronunciata con condizionale parziale, purché la sua durata sia al massimo di 1 anno. Da tutto ciò discende che, nel caso concreto, siccome la parte di pena da scontare pronunciata dalla Corte del merito nella sentenza di condanna del 10.03.2016 rientra nel limite massimo di 1 anno imposto dall'art. 77b CP, la stessa potrebbe essere espianata nella forma della semiprigionia qualora ricorressero tutti i presupposti richiesti per la concessione di tale istituto. A RE 1 potrebbe dunque essere concessa l'esecuzione della pena, che egli è chiamato ad espianare, nella forma della semiprigionia, se l'autorità d'esecuzione competente dovesse ritenere che in concreto sussistono le altre condizioni poste dall'art. 77b CP e dall'art. 17 REPM. Gli atti vengono pertanto rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché statuisca nuovamente in punto alla semiprigionia ai sensi dei considerandi.

E. 5

Il gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza, per cui sono poste per un mezzo a carico del reclamante e per l'altro mezzo a carico dello

Stato. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 43, 76 ss., 77b CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è parzialmente accolto. § Gli atti sono rinviati al giudice dei provvedimenti coercitivi affinché statuisca sulla semiprigionia ai sensi dei considerandi . 2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF (trecento), sono poste nella misura di un mezzo a carico di RE 1, e per l'altro mezzo rimangono a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - . Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.